



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – SILENZIO

ASSENSO

TAR Sicilia, sez. IV, 15 ottobre 2025, n. 2249: autorizzazione paesaggistica – silenzio assenso – applicabilità dell'art. 17-bis al parere del Ministero della Cultura nei procedimenti di formazione di strumenti urbanistici e pianificatori

Il TAR Sicilia accoglie il ricorso del Comune di Pantelleria contro un parere favorevole con condizioni rilasciato dalla Soprintendenza sul piano particolareggiato del centro storico.

Oltre ad altre motivazioni, il Comune ricorrente sosteneva che il parere favorevole si fosse formato per *silentium* (e senza condizioni), considerando che il MIC si era espresso dopo ben 186 giorni dalla richiesta.

Il TAR accoglie le argomentazioni del Comune, anche se, di fatto, sembra ammettere l'applicabilità dell'art. 17 bis non al procedimento di autorizzazione paesaggistica in generale, quanto piuttosto alla specifica autorizzazione paesaggistica da rendere nell'ambito della formazione del piano urbanistico, espressamente disciplinato dalla legge regionale siciliana.

Il TAR Sicilia, infatti, registra *“la sussistenza in materia di orientamenti giurisprudenziali divergenti”* e afferma di ritenere che, nel caso di specie, sia applicabile la disciplina generale del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.

Rinviando alla *ratio* dell'istituto, cioè *“evitare che l'inerzia di un'amministrazione paralizzi l'intero procedimento e garantire la celere definizione di procedimenti nei quali confluiscono competenze diverse”*, il TAR finisce, però, per sostenere la necessaria



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

applicazione dell'art. 20, comma 4 - e, quindi, l'esclusione del silenzio assenso ai procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici – quando il procedimento autorizzatorio sia promosso dal privato, “confinando” l'operatività dell'art. 17-bis alle ipotesi di *“rapporti interni tra amministrazioni pubbliche coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici e pianificatori”*.

Il TAR Sicilia, infatti, fa espressamente il caso dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del DLgs 42/2004 come ipotesi di inoperatività dell'art. 17-bis.

Sostanzialmente il silenzio assenso nei procedimenti pluristrutturati non opera, tanto, nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, quanto piuttosto nella disciplina *speciale regionale in materia di formazione dei piani particolareggiati, in base alla quale “qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle legge 1089 e 1497 del 1939” (ora Dlgs 42/2004) “è necessario, ai fini dell'approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente”*.

Il parere del MIC reso oltre tale termine è, pertanto, inefficace e da considerare *tamquam non esset*, con onere, eventualmente, di agire in autotutela, avviando il procedimento di riesame secondo le regole degli artt. 21-nonies o 21-quinquies della Legge 241/1990.

[Consulta la sentenza](#)